



# Comune di Sant'Onofrio

89843 – Provincia di Vibo Valentia

Via Raffaele Teti, 5 – Tel 0963 / 262088 – Fax 0963 / 262330 – C. F. 00311700793

## SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA N. 17 del 04/11/2021

**OGGETTO:** Variazioni per utilizzo di quote accantonate nel risultato di amministrazione-  
“trattamento fine rapporto amministratori”- ai sensi dell’art. 175 comma 5-quater lett. c)  
del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

#### Premesso che:

- con deliberazione della Consiglio Comunale n.14 del 06/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 06/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 06/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 e conseguentemente accertato un risultato di amministrazione pari ad - €. 2.909.805,34 di cui quote accantonate pari ad €8.950,44;

#### VISTI:

- l’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina l’indennità di funzione per il sindaco, per gli assessori e consiglieri comunali, in particolare il comma 8, lett. f) che contiene la previsione nell’integrazione dell’indennità dei sindaci, a fine mandato, con una somma pari a un’indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;

- l’articolo 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) che testualmente dispone: “L’indennità di fine mandato prevista dall’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.”;

- il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, che, tra l'altro, prevede che a fine mandato, l'indennità dei sindaci è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 5/2000 in data 5 giugno 2000, pubblicata nella G.U. n. 140 del 17 giugno 2000 che, sull'argomento, dispone: "L'indennità di fine mandato a sindaci e presidenti di provincia, pari ad una indennità mensile per ogni 12 mesi di mandato, va commisurata al compenso effettivamente corrisposto, ferma restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori all'anno";
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 4/2006 in data 28 giugno 2006, confermativa di quanto disposto dalla citata circolare n. 5/2000;

**VISTO** il Decreto MIT del 03/08/2021 , con il quale sono state fissate per il giorno 03 e 04 ottobre 2021 la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali;

**Dato atto** che nell'allegato A/2 del rendiconto di gestione 2020, in cui sono elencate analiticamente le risorse accantonate nel risultato di amministrazione;

**Richiamato** l'art. 1 commi 897 e 898 della legge 145/2018 di seguito riportato: comma 897 "Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione e' comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

*Comma 898 Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.*

**Visti:**

- l'art. 175 comma 5-quater lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare *“le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187 comma 3-quinques”*;
- l'art. 183 comma 3-quinques del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede, al secondo periodo che *“le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”*:

**Ritenuto** di provvedere in merito apportando le variazioni di bilancio, per l'utilizzo di una quota accantonata del risultato di amministrazione esercizio 2020 pari ad €8.950,44 riportate negli allegati A) e B) , parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;

**Visto e richiamato** il Decreto Sindacale n. 1 del 19.02.2021 di conferimento incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria al Dott. Biagio Pronestì;

**Visto e richiamato** il Decreto Sindacale n. 6 del 09.07.2021 con il quale viene prorogato l'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria al Dott. Biagio Pronestì;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.ii;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

## D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di bilancio relative all'utilizzo di una quota accantonata del risultato di amministrazione esercizio 2020 pari ad €.8.950,44, derivanti dall'accantonamento relativo al TFM del Sindaco, secondo quanto riportato negli allegati A) e B) , parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento:
  - al revisore dei conti Servizio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - al Servizio Finanziario per l'istruttoria contabile e l'apposizione del visto di regolarità in base al vigente Regolamento di contabilità comunale.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Dott. Biagio Pronesti

